

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
STATUTO

Approvato dalla LIII Assemblea Straordinaria dei Soci

Art. 1 - Scopi

L'Istituto Italiano dei Castelli (ONLUS) è un'associazione culturale costituita al fine di promuovere lo studio, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e delle altre opere di difesa.

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Istituto non può svolgere attività diverse da quelle previste, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 2 - Sede e denominazione

L'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS ha la sua sede legale in Roma, presso Castel Sant'Angelo.

La sede direzionale e amministrativa è stabilita presso la segreteria generale pro tempore.

L'Istituto usa, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicativo rivolto al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 3 - Soci

Soci dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e gli organi dello Stato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

ordinari;

benemeriti;

onorari;

studenti;

aderenti.

Le modalità per l'ammissione dei soci sono previste dal regolamento generale dell'Istituto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla quota versata.

L'adesione all'Istituto è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Si perde la qualifica di socio se non si è in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS;

b) contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

c) eventuali eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS dispone:

a) delle quote sociali;

b) delle oblazioni volontarie dei soci;

c) dei proventi delle iniziative promosse dall'Istituto;

d) dei contributi elargiti da privati o enti;

e) dei beni mobili e immobili di proprietà di soggetti terzi ma disponibili per comodato, locazione o concessione;

f) dei proventi derivanti da partecipazione a progetti o concorsi.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

E' obbligatorio redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto consuntivo secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Istituto ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o per quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 - Articolazione territoriale: sezioni e delegazioni

L'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS si articola in sezioni e, all'interno delle sezioni, in delegazioni. La loro attività è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento generale.

Sono organi della sezione: l'assemblea, il consiglio direttivo di sezione, la presidenza, uno o due vicepresidenti, la segreteria.

Sono organi della delegazione: il coordinatore, uno o due vicecoordinatori, la segreteria di delegazione.

L'assemblea della sezione è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Le sezioni hanno l'obbligo di rendicontare la loro gestione economica predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo in tempi utili per l'acquisizione dei dati nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Le sezioni possono stipulare accordi con enti e uffici pubblici e con soggetti privati. Possono utilizzare beni pubblici e ottenere sponsorizzazioni, agevolazioni e ogni altro beneficio per la propria attività.

Alle sezioni è consentito organizzare raccolte occasionali di fondi e manifestazioni di autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Alle sezioni può essere delegata la gestione di beni mobili, immobili e attività dell'Istituto.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS: l'assemblea, il consiglio direttivo nazionale, la presidenza, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri, la segreteria generale, la tesoreria.

Art. 7 - Assemblea nazionale

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni aventi almeno sei mesi di anzianità d'iscrizione e che, secondo le norme previste dal regolamento generale, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea delibera sugli indirizzi di politica generale e sull'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali, elegge il consiglio direttivo, i revisori dei conti e i probiviri. Approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione e sull'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, sullo scioglimento dell'Istituto e sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto, per deliberare la fusione e l'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Il regolamento generale determina le modalità di convocazione e votazione nelle assemblee ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Consiglio direttivo nazionale

Il consiglio direttivo nazionale dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di consiglieri pari al numero delle sezioni, eletti dall'assemblea tra tutti i soci dell'Istituto, nonché dai presidenti delle sezioni, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente dell'Istituto e tre vicepresidenti; nomina altresì il segretario generale, il tesoriere e su indicazione del consiglio scientifico il presidente dello stesso e i direttori delle pubblicazioni edite dall'Istituto.

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione e amministrazione dell'Istituto, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per il raggiungimento dei fini statutari e approva i regolamenti e le loro variazioni.

Per le modalità di convocazione del consiglio direttivo e per la validità delle deliberazioni dello stesso, valgono le norme previste dal regolamento generale.

Il consiglio direttivo:

convoca le assemblee;

delibera il programma di base dell'Istituto e vigila sulla sua attuazione;

delibera gli atti di gestione ordinaria e straordinaria;

formula proposte di modifica dello statuto;
delibera in ordine ai regolamenti dell'Istituto;
determina le quote associative per le diverse categorie di soci e la suddivisione di queste tra le sezioni e l'Istituto;
determina la circoscrizione territoriale delle sezioni, vigila sull'andamento delle stesse e delibera il loro eventuale scioglimento;
delibera l'esclusione di soci e lo scioglimento dei consigli sezionali;
delibera l'assunzione di obbligazioni;
rilascia deleghe a propri membri o a terzi, nomina funzionari ed esperti;
costituisce commissioni di studio e di ricerca e ne nomina i presidenti;
nomina i responsabili di specifiche funzioni.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da un vicepresidente, almeno due volte l'anno e ogni volta sia necessario deliberare nelle materie di sua competenza, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza o la rappresentanza della metà dei membri.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il presidente dell'Istituto e i presidenti degli organi centrali e sezionali dell'Istituto non possono essere eletti più di due volte consecutivamente.

Art. 9 - Presidenza

Il presidente dell'Istituto e i tre vicepresidenti, eletti dal consiglio direttivo, restano in carica tre anni.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio direttivo e compie gli atti di gestione ordinaria e tutti gli atti non riservati alla competenza dell'assemblea, del consiglio direttivo o di altri organi dell'Istituto. In ipotesi di urgenza può decidere su questioni di competenza dei predetti organi, salvo successiva ratifica da parte degli stessi.
Nello svolgimento dei propri compiti il presidente può avvalersi di una giunta composta dai vicepresidenti, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere, secondo gli argomenti da affrontare.
In caso d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 10 - Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico è l'organo di studio responsabile delle iniziative culturali dell'Istituto.
È composto da personalità particolarmente qualificate nelle materie culturali di cui l'Istituto si occupa, elette con le modalità previste dallo specifico regolamento. Lo stesso definisce compiti e procedure attuative.
Il presidente dell'Istituto è membro di diritto del consiglio scientifico.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due supplenti, sono eletti dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale. Eccezionalmente e motivatamente possono concorrere a tale carica anche persone estranee all'Istituto. Rimangono in carica per il triennio di legislatura del consiglio direttivo esercitando i compiti secondo le modalità previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e conformemente allo specifico regolamento.

Art. 12 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da un presidente e da quattro membri effettivi, oltre a due supplenti, eletti dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale e dura in carica per il triennio di legislatura del consiglio direttivo. Per le modalità della convocazione e la validità delle deliberazioni valgono le norme previste dallo specifico regolamento.
Tutte le divergenze e controversie sorte all'interno dell'Istituto saranno decise dal collegio dei probiviri che renderà le sue determinazioni in maniera inappellabile.
È escluso il ricorso ai giudici ordinari.

Art. 13 - Segreteria generale

Il segretario generale viene eletto dal consiglio direttivo sulla base delle candidature pervenute, anche tra soci non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
Segue gli affari di gestione e amministrazione dell'Istituto secondo le specifiche del regolamento

generale, in particolare:

redige i verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo;

attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio direttivo e ne promuove la politica generale;

tiene costanti rapporti con la presidenza e le sezioni;

aggiorna l'elenco dei soci e presenta relazione scritta sullo stato dell'Istituto ad ogni riunione del consiglio direttivo;

coordina il personale di segreteria.

Art. 14 - Tesoreria

Il tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo tra i soci anche non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, ad esclusione dei fondi autonomamente gestiti dalle sezioni per quanto disposto all'art.5, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predisporre i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali dell'Istituto, sia centrali che locali, sono gratuite e rinnovabili nei limiti ed alle condizioni previste dallo statuto (art. 8) e dai regolamenti.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Gli organi ed i soci dell'Istituto che non intendono sottoporre la controversia al giudizio dei probiviri possono sottoporla ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due nominati uno per parte, il terzo nominato dai due primi arbitri, secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento.

Art. 17 - Scioglimento dell'Istituto

La durata dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS è illimitata; lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 7.

L'assemblea delibererà sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.